









personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

La disposizione sopra indicata non risulta essere stata abrogata dal nostro ordinamento ed a confermare la sua vitalità è l'art. 142 del CCNL 2002-2005 - Normativa vigente e disapplicazioni che recita

1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

a) artt. 1 e 2 della Legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;





servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore, ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.

7. nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.

Resta da dire che la disposizione invocata ( art. 53 ,comma 3, l.n. 312/1980) esclude dagli scatti biennali laddove gli incarichi per supplenze richiedendo la prestazione di un incarico annuale.

Nel caso di specie , l'amministrazione non contesta la sussistenza di incarichi annuali prestati dal ricorrente sin dall'anno scolastico 2001/2002, così come emerge dalla copiosa documentazione versata in atti ( cfr.doc.)

Alla luce di quanto esposto, il ricorso va in toto rigettato sussistendo quindi il diritto del ricorrente a percepire gli scatti di biennali di anzianità a decorrere dal maggio 2004.

In merito al quantum, i conteggi elaborati dal ricorrente non sono stati contestati in modo specifico dall'opponente, pertanto , il decreto opposto va in toto confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

